

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3644

PROPOSTA DI LEGGE

d iniziativa del Deputato ORLANDI

Presentata il 2 marzo 1962

Estensione ai pensionati dei benefici previsti dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 agosto 1946, n. 237

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si dà attuazione agli ordini del giorno, approvati, in materia di pensioni, dall'VIII Commissione della Camera dei deputati e dalla VI Commissione del Senato durante la discussione della legge 28 luglio 1961, n. 831.

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge succitata estende i benefici di cui ai precedenti commi agli insegnanti, direttori ed ispettori collocati a riposo col 30 settembre 1961, e cioè prima dell'entrata in vigore della legge stessa. Ma sullo stesso piano giuridico si trovano tutti i pensionati cessati dal servizio anteriormente alla data indicata, ai quali, senza alcun fondamento giuridico né morale, la legge nega gli stessi benefici. Con le leggi n. 220 del 1949, n. 212 del 1952, n. 165 del 1958 e con il decreto n. 20 del 1956, le pensioni sono state di volta in volta

rivalutate in base agli stipendi vigenti. È questa la prima volta dal 1949 che esse non vengono adeguate agli emolumenti goduti dal personale in servizio, ed è appunto a tale sperequazione che intende ovviare l'articolo 1 della presente proposta.

L'articolo 2 intende snellire il meccanismo burocratico relativo alla liquidazione delle pensioni, compito che attualmente è affidato all'apposito ufficio del Ministero della pubblica istruzione, il quale, oberato di lavoro, procede con esasperante lentezza. Si propone quindi di decentralizzare il servizio, demandando ai provveditori agli studi — che già, con proprio decreto, nominano in ruolo e collocano a riposo, non appena compiuto i limiti di età e di servizio previsti dalla legge, gli insegnanti — anche l'incarico di liquidare e riliquidare le pensioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le pensioni ordinarie, dirette e indirette, a favore degli ispettori scolastici, direttori didattici ed insegnanti elementari, liquidate

o da liquidarsi su stipendi vigenti fino alla data da cui ha effetto la presente legge, sono riliquidate d'ufficio considerando, in sostituzione degli stipendi calcolati nella precedente liquidazione, quelli risultanti dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

ART. 2.

A parziale modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 agosto 1946, n. 237, il provveditore agli studi, oltre ai poteri a lui conferiti dallo stesso articolo, provvede alla liquidazione e riliquidazione delle pensioni degli insegnanti elementari.

ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio 1961-62, con lo stanziamento previsto nel capitolo 30 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.